

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi » **(440-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 541, 542
GERMANO	542
LANFRÈ	542
MURMURA, f.f. relatore alla Commissione	541

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai Cor-

pi di polizia » **(2226)** (D'iniziativa dei deputati Belluscio ed altri; Flamigni ed altri; Zolla ed altri; Felisetti; De Marzio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 536, 537, 539 e passim
BARRA, relatore alla Commissione	536, 537 539 e passim
GERMANO	536, 538, 539 e passim
LANFRÈ	537, 539, 540
MAFFIOLETTI	537, 540
MURMURA	538, 539
SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno	537, 538, 540
SIGNORELLO	540
TOGNI	539

La seduta ha inizio alle ore 17,25.

TREU, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

« Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai Corpi di polizia » (2226), d'iniziativa dei deputati Belluscio ed altri; Flamigni ed altri; Zolla ed altri; Felisetti; De Marzio ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai Corpi di polizia », d'iniziativa dei deputati Belluscio, Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, Pandolfo, Amadei, Bemporad, Ceccherini, Corti, Genovesi, Nicolazzi, Rizzi, Russo Quirino, Righetti, Salvatori, Ferri Mauro, Lupis, Ippolito, Averardi, Di Giesi; Flamigni, Donelli, Napolitano, Tortorella Aldo, Boldrini, D'Alessio, Vespignani, Raffaelli, Spagnoli, Coccia, Scutari, Iperico, Triva, Tripodi Girolamo, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Lavagnoli, Dulbecco, De Sabata: Zolla, Turnaturi, Boldrin, Cassanmagnago, Cerretti Maria Luisa, Lapenta, Maggioni, Mattarelli, Merli, Elkan, Lombardi Giovanni Enrico, Marchetti, Tantalò; Felisetti; De Marzio, Almirante, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise, già approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il senatore Barra a riferire sul disegno di legge.

BARRA, *relatore alla Commissione.*

Il presente disegno di legge è il risultato di numerose iniziative parlamentari, presentate all'altro ramo del Parlamento, che hanno dato luogo ad un testo unificato avente per oggetto miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai Corpi di polizia. In pratica, il contenuto della norma consiste nell'elevare a lire 55.000 la quota pensionabile dell'indennità mensile per i servizi di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Dagli atti parlamentari risulta che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità, nell'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 24 luglio 1975. In verità, è sorta qualche discussione circa i termini di decorrenza del provvedimento; alla fine si giunse ad una soluzione mediata, quella di stabilire la decorrenza dal 1° febbraio 1975 per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo delle guardie forestali, cessati dal servizio prima del 1° febbraio 1975, ed una diversa decorrenza, dal 1° gennaio 1976, per il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. In effetti, questa differenza di decorrenza trova la sua giustificazione nel fatto che la norma di cui trattasi (ultimo comma dell'articolo 1) si riferisce al personale collocato in quiescenza per effetto dei noti provvedimenti sulla dirigenza.

Il disegno di legge, ripeto, è stato approvato all'unanimità, ragion per cui il relatore esprime parere favorevole al suo accoglimento anche in questa sede.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Barra per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

GERMANO. Chiedo se, pur con tutta la rapidità che merita l'argomento, non sia possibile fissare la riliquidazione al 1° febbraio 1975 anche per il personale che be-

1^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

neficia del trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

BARRA, *relatore alla Commissione*. Quella raggiunta è stata una soluzione di compromesso, che la Commissione ha accolto alla unanimità, sulla base di una proposta fatta dal relatore.

MAFFIOLETTI. La domanda formulata dal senatore Germano non è priva di fondamento. Noi siamo per una definizione sollecita del provvedimento, ma abbiamo posto il problema in termini molto concreti: se vi è cioè una disponibilità del Governo e dei Gruppi a modificare il provvedimento in senso migliorativo, modifichiamolo pure, altrimenti approviamolo così com'è. Ci siamo permessi di porre questo problema, perchè in altre occasioni quello che non si è fatto al Senato si è poi fatto alla Camera!

PRESIDENTE. Qui non è questione di disponibilità dei Gruppi o del Governo: se qualche Gruppo o qualche singolo senatore avanzasse la proposta di retrodatare la decorrenza di una norma, bisognerebbe chiedere il parere della Commissione bilancio in ordine alla copertura; questo è il punto. In altri termini, il rappresentante del Ministero dell'interno potrebbe anche essere disposto ad accettare una proposta di emendamento, ma si tratta di considerare se in questo momento difficile, e volendo fare presto, sia opportuno attendere il parere del Tesoro. Questa è una valutazione che spetta alla Commissione.

MAFFIOLETTI. Ci siamo posti il problema della decorrenza insieme a quello di non ostacolare l'approvazione del disegno di legge. Naturalmente, volevamo sondare il terreno circa le possibilità di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Questo sondaggio è stato indubbiamente fatto anche presso l'altro ramo del Parlamento.

MAFFIOLETTI. La nostra domanda era rivolta al Governo, per sapere quali avrebbero potuto essere le difficoltà, perchè in altre occasioni le difficoltà che sembravano insormontabili al Senato sono state poi superate alla Camera. Volevamo sapere se non vi fosse in questa sede la possibilità di un esame profiuco anche di questo aspetto.

PRESIDENTE. Allo stato non sembra che vi sia questa possibilità. Se volete, comunque, una prova la potete fare!

LANFRÈ. Sentiamo intanto il parere del rappresentante del Governo.

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha tutto l'interesse a che il disegno di legge venga approvato al più presto, per poter riliquidare agli interessati il nuovo trattamento.

Se vi fosse un minimo di prospettiva che, tornando alla Commissione bilancio con la proposta della retrodatazione, l'emendamento potesse essere accolto, il Governo non potrebbe che esserne soddisfatto, anche perchè si renderanno necessari alcuni emendamenti per concorrere a snellire le procedure per la riliquidazione, appesantite dalle norme attualmente in vigore. Quindi, spetta alla Commissione decidere; come rappresentante del Governo chiedo che il disegno di legge venga approvato al più presto.

BARRA, *relatore alla Commissione*. Vorrei aggiungere che la richiesta avanzata dal senatore Germano venne già sollevata alla Camera, dove il ministro Gui rispose in termini molto chiari. Dagli atti parlamentare, infatti, risulta che il ministro Gui, premesso il proprio apprezzamento per l'iniziativa portata avanti dalla Commissione per andare incontro alle giuste esigenze del personale delle Forze di polizia, sottolineò il costante indirizzo dell'attuale Governo e di quelli che lo hanno preceduto in favore del trattamento unitario di tutte le categorie dei pensionati dello Stato. Per cui queste disposizioni, nell'andare incontro solo ai pensionati delle Forze di polizia, acquista-

no un particolare significato di riconoscimento per la meritoria attività svolta dal personale predetto.

Ora, io vorrei richiamarmi non solo alle dichiarazioni del Ministro, ma anche a quello che è stato affermato da noi, cioè all'opportunità che alcuni provvedimenti siano esaminati sul piano generale. Ecco perchè sono dell'avviso che sia opportuno approvare il disegno di legge così com'è, rinviando ogni altra questione al momento in cui si procederà ad una valutazione più ampia dei problemi concernenti i dipendenti dello Stato.

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del Governo dovrei proporre alla Commissione due emendamenti intesi a snellire le procedure in ordine al pagamento di queste pensioni.

MURMURA. Stando le cose in questi termini, se gli emendamenti preannunciati dal Governo trovano, come ritengo, una rispondenza in fatti obiettivi, non sarebbe il caso di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge per vedere se è possibile anticipare la decorrenza degli aumenti?

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Le disposizioni contenute nel disegno di legge in discussione faranno sorgere il problema della rideterminazione dei trattamenti di pensione nei confronti di tutto il personale collocato in congedo anteriormente al 1° febbraio 1975, a seguito appunto dell'applicazione dei miglioramenti economici ivi previsti, consistenti nell'aumento a lire 55.000 della quota pensionabile dell'indennità mensile per i servizi d'istituto. Allo scopo di rendere possibile, in favore della categoria interessata, una più rapida erogazione dei predetti benefici pensionistici, è indispensabile che le direzioni provinciali del Tesoro competenti siano autorizzate al pagamento sulla base di ruoli provvisori, non soggetti a registrazione della Corte dei conti. Inoltre, poichè l'applicazione delle nuove disposizioni com-

porterà un'inevitabile lungaggine delle operazioni di riliquidazione, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di un concreto riconoscimento al personale addetto alle operazioni, compensando tale nuovo lavoro, che dovrà essere necessariamente espletato con sacrificio oltre il normale orario. Vi è al riguardo da aggiungere che gli accorgimenti sopra descritti sono stati sempre tenuti presenti dal legislatore in sede di riliquidazioni generali dei trattamenti di quiescenza.

Con maggior precisione, dunque, i due emendamenti che il Governo propone sono i seguenti. Il primo, inteso ad inserire dopo l'articolo 1, un nuovo articolo, così formulato:

« Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla Direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche ».

L'altro articolo aggiuntivo proposto dal Governo è del seguente tenore:

« Per accelerare la riliquidazione delle pensioni, prevista dal precedente articolo, e il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario anche oltre i limiti massimi di orario e di spesa mensile. Il Ministro del tesoro stabilirà, d'intesa con le Amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti la riliquidazione delle pensioni, e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio ».

G E R M A N O. Facciamo una campagna contro la giungla retributiva e poi incrementiamo il lavoro straordinario!

SCARDACCIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il primo degli emendamenti aggiuntivi non può essere evitato; il secondo, ove la Commissione non ne condivida l'opportunità, può non essere approvato. Però io devo denunciare questo stato di fatto veramente insoddisfacente, dell'impos-

1^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

sibilità cioè di erogare tempestivamente agli aventi diritto questi aumenti di pensione. In alcuni casi, infatti, si attendono anni ed anni per una riliquidazione e quando gli interessati si rivolgono a noi del Governo, che abbiamo la responsabilità, non sappiamo che cosa rispondere loro. Il fatto è che alla Corte dei conti non ci sono dattilografi a sufficienza: io ho dovuto mobilitare gruppi di dattilografi e mandarli sul posto per battere a macchina i decreti. Da qui la proposta di attribuire un compenso straordinario a coloro che dovranno operare in questo settore specifico.

MURMURA. Per il primo emendamento possiamo essere d'accordo, per il secondo, no.

TOGNI. Noi sappiamo come vanno a finire queste cose quando ci si torna sopra. Se noi rimandassimo indietro questo provvedimento, per sentire da un lato il Tesoro, o per modificare dall'altro il testo in discussione, passerebbe ancora del tempo e lo scopo che noi ci prefiggiamo verrebbe vanificato. Inoltre, parliamoci chiaro, c'è un altro pericolo: in fondo non ha torto il collega Germano quando chiama in ballo la « giungla retributiva »; se l'emendamento proposto fosse preso in considerazione, si propagherebbe la notizia, con la conseguenza di analoghe richieste da parte di altri settori, e allora tutto si fermerebbe.

In queste condizioni, quindi, ritengo che la cosa più saggia sia quella di approvare il disegno di legge così com'è, e poi vorrà dire che tutte le questioni che concernono la procedura di riliquidazione delle pensioni verranno discusse in un successivo momento.

PRESIDENTE. Io pregherei il Governo di volerci ricordare questa nuova procedura di riliquidazione nei prossimi giorni, quando ci dovremo occupare specificamente della questione, perchè questo è un problema di fondo che va affrontato sul piano generale.

GERMANO. Io credo che il primo articolo aggiuntivo proposto dal Governo sia importante perchè con esso veramente, come diceva l'onorevole Sottosegretario, risparmiamo un notevole lasso di tempo, e sono sicuro che su questa soluzione troveremo il consenso anche dell'altro ramo del Parlamento.

BARRA, *relatore alla Commissione*. Si tratta dunque di due emendamenti: uno che prevede la predisposizione di un ruolo provvisorio, da comunicare alle direzioni provinciali del tesoro; l'altro, che propone l'erogazione di un compenso straordinario.

GERMANO. Su quest'ultimo non siamo d'accordo!

LANFRÈ. Sono anch'io d'accordo con il senatore Germano. Poichè si tratta di una disposizione che, sul piano pratico, consente di dar corso sollecitamente al pagamento delle pensioni riliquidate, sono convinto che anche la Camera dei deputati non solleverà alcuna obiezione e che il disegno di legge potrà essere approvato definitivamente entro pochi giorni.

MURMURA. Io insisto molto sommessamente sulla proposta avanzata poc'anzi, di un breve rinvio del seguito della discussione. La presidenza, che è molto sensibile a problemi come quello relativo ai pensionati, potrebbe, insieme col Governo, prender contatti sia pure informali con la Commissione bilancio e col Ministero del tesoro per vedere quale nuovo termine di decorrenza potrebbe essere stabilito in favore dei pensionati; nel contempo, la Commissione potrebbe accogliere il primo emendamento proposto dal Governo, che consente di guadagnare tempo nelle procedure di riliquidazione delle pensioni. Potremmo anche rinviare la discussione a domani pomeriggio; può darsi, infatti, che ventiquattro ore siano sufficienti.

BARRA, *relatore alla Commissione*. Il problema non è per l'emendamento con-

1^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

cernente le procedure; il punto più delicato è quello della retrodatazione, che comporta problemi di copertura e anche riflessi nei confronti di altre categorie. Io ho richiamato prima le dichiarazioni molto chiare rese al riguardo dal Ministro: è una questione di particolare delicatezza, anche finanziaria; per cui io sarei portato ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, con l'emendamento relativo alle procedure.

M A F F I O L E T T I. Anche io ritengo che, in ultima analisi, convenga approvare il disegno di legge così com'è. Io temo infatti che tra problemi di accordo, problemi di procedura e problemi di compatibilità con le altre categorie sorga un problema di carattere generale; e allora mettiamo almeno un punto fermo: poichè sappiamo che esiste questo problema della tempestività della riliquidazione delle pensioni per tutti i settori del pubblico impiego, dobbiamo cercare la sede legittima, adatta per risolverlo, ponendo il problema dei ruoli provvisori per tutti.

L A N F R È. All'articolo 1 è detto che per coloro i quali hanno cessato di prestare servizio anteriormente al 1° febbraio 1975 la quota pensionabile dell'indennità mensile è elevata a lire 55.000 mensili. E per quelli che cessano dal servizio successivamente?

S C A R D A C C I O N E, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Quelli già hanno avuto un miglioramento.

S I G N O R E L L O. Sono d'accordo di procedere il più rapidamente possibile alla approvazione del disegno di legge, col primo emendamento proposto dal Governo, che merita indubbiamente di essere accolto. La preoccupazione avanzata dal senatore Maffioletti, d'altra parte, non è del tutto infondata, e credo che possa essere superata in questo senso, che l'altro ramo del Parlamento comprenda certo che è l'inizio di una procedura più generale da avviare, ma che, in questo momento, facendo diver-

samente, tradiremmo una categoria la cui situazione è fin troppo nota. Altrimenti rischieremmo di dare a questa gente la pensione fra due o tre anni, mentre invece possiamo accelerare i tempi previsti. Una volta, dunque, che ci esprimessimo all'unanimità in senso favorevole, anche nell'altro ramo del Parlamento troveremmo, per ovvie ragioni, ampia solidarietà in questo senso.

G E R M A N O. Noi aderiamo alla proposta del relatore e chiediamo che si approvi il testo del disegno di legge con il primo emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E. Mi permetto di aggiungere che anche questa Commissione potrebbe avvalersi di quella facoltà che le è concessa, e che finora non è stata quasi mai esercitata, di presentare un disegno di legge apposito in materia di ruoli provvisori, che rappresentano un'esigenza fondamentale che in questo momento si avverte.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonchè per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennità mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, è elevata a lire 55.000 mensili

In applicazione di quanto previsto dal precedente comma gli attuali trattamenti di quiescenza vanno riliquidati con l'attribuzione della quota pensionabile della suddetta indennità nella misura di lire 55.000 a decorrere dal 1° febbraio 1975.

1^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

Per il personale che gode del trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'applicazione della riliquidazione prevista dal presente articolo decorre dal 1° gennaio 1976.

(È approvato).

Ricordo che il rappresentante del Governo ha proposto un emendamento inteso ad introdurre il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Il decreto di riliquidazione della pensione, all'atto dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di variazione alla Direzione provinciale del tesoro per la disposizione del pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

BARRA, *relatore alla Commissione*. Tengo che risulti agli atti che questo articolo aggiuntivo è stato approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975, valutato in lire 51 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, rimane inteso che la Presidenza provvederà al coordinamento formale.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi** » (440-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del relatore alla Commissione, senatore Vernaschi, impossibilitato per ragioni del suo ufficio a partecipare alla seduta odierna, invito il senatore Murmura, a riferire sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

MURMURA, *f.f. relatore alla Commissione*. Il 28 febbraio 1973 la nostra Commissione approvò in sede deliberante talune norme modificative della materia dei soccorsi giornalieri in favore delle famiglie bisognose dei militari che, richiamati o trattenuti alle armi, non possono provvedere al loro sostentamento.

La Camera dei deputati ha opportunamente migliorato questa erogazione di soccorso portandola da mille a duemilacinquecento lire per il militare; da mille a duemila lire per la moglie; da seicento a millecinquecento lire per il figlio; da seicento ad ottocento per il genitore; da quattrocentocinquanta a seicento lire per il fratello o la sorella; da quattrocentocinquanta a seicento lire per l'avo o l'ava. La Camera ha an-

1^a COMMISSIONE

48° RESOCONTO STEN. (8 ottobre 1975)

che introdotto un'idonea indicazione di copertura della relativa spesa.

Il relatore si dichiara favorevole alle predette modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento ed invita la Commissione a voler sollecitamente approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LANFRÈ. La decorrenza delle nuove misure dei soccorsi giornalieri ha luogo dalla data di approvazione del provvedimento?

PRESIDENTE. Sì.

LANFRÈ. Ma allora questa gente ha perso tre anni! Non si potrebbe fissare una data retroattiva?

GERMANO. Noi avevamo insistito a suo tempo sull'insufficienza della misura dei sussidi!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934,

n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare . . .	lire	2.500
b) per la moglie . . .	»	2.000
c) per il figlio . . .	»	1.500
d) per il genitore . . .	»	800
e) per il fratello o la sorella	»	600
f) per l'avo o l'ava . .	»	600 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 4281 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTI FRANCO BATTOCCHIO